

DELIBERA N. 32 - 2022

**XXX/ TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/305610/2020)**

Corecom Piemonte

NELLA riunione del Corecom Piemonte del 16/09/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”; di seguito denominato *Regolamento*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 353/19/CONS e dalla delibera 390/21/CONS;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, “*Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*” e s.m.i.;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 28 dicembre 2017, e in particolare l’art. 5, c. 1, lett. e);

Viste le delibere n. 683/20/CONS del 17/12/2020 e n. 374/21/CONS del 18/11/2021 con cui il Consiglio dell'Autorità ha disposto la proroga dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017;

Viste le delibere n. 203 del 29/12/2020 e n. 221 del 29/12/2021 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte con cui si è preso atto delle proroghe dell'Accordo quadro del 28 novembre 2017 e si sono accettate, per quanto di competenza, le suddette proroghe;

VISTA l'istanza di XXX del 15/07/2020 acquisita con protocollo n. 0303952 del 15/07/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, nell'atto introduttivo, rappresenta quanto segue: “Il sig. XXX, titolare della SIM avente numero di cellulare XXX, intestata allo stesso da decenni, veniva a conoscenza che la linea telefonica predetta veniva intestata ad altra persona fisica, senza il suo consenso, in data 19.04.2013. Detta operazione di mutamento di intestazione della SIM e del numero di cellulare predetto, veniva effettuata infatti da terza persona, nei confronti della quale è stata sporta querela, con il consenso del gestore telefonico. In conseguenza di detto mutamento di intestazione, il sig. XXX, ha smarrito la rubrica avente ad oggetto i nominativi di clienti, inoltre le persone che procedevano a contattare il sig. XXX, successivamente al mutamento di intestazione, entravano in contatto telefonica con il nuovo titolare della SIM e del numero di cellulare predetto, peraltro operante in regime concorrenziale con l'attività d'impresa svolta dal sig. XXX, arrecando, quindi, al medesimo un danno ammontante ad € 200.000,00, somma già costituente domanda di risarcimento del danno avanzata dallo stesso a mezzo di lettera legale di diffida del 21.03.2018, inviata a mezzo pec al seguente indirizzo: XXX

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

1) risarcimento dei danni pari ad € 200.000,00 per le motivazioni di cui in premessa descrittiva della vicenda;

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta:

“Le doglianze di parte istante non possono trovare accoglimento in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi che verranno di seguito esposti.

Sull'inammissibilità della richiesta di risarcimento danni.

In via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità delle richieste avanzate dal Sig. XXX in quanto la domanda di risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) non è proponibile innanzi al Corecom. L'art. 20 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 353/19/CONS, infatti, stabilisce che: "l'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità".

Sul punto si è anche più volte pronunciata l'Autorità, stabilendo che "ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per il maggior danno. È dunque esclusa ogni pronuncia risarcitoria, per la quale sussiste giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario. Pertanto, qualunque domanda di risarcimento per i danni ed i disagi subiti, dall'utente quantificati in € 6.000,00, deve essere dichiarata inammissibile" Delibera n. 28/12/CRL Corecom Lazio.

Ma ancora, il Corecom Umbria ha affermato che "in via preliminare vanno dichiarate inammissibili le domande di risarcimento danni in quanto ai sensi del 4° e 5° comma dell'art.19 del Regolamento l'Agcom e, per essa il Corecom, può solo condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi, restando salvo il diritto delle parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno" Delibera n. 2/2013 Corecom Umbria.

Ciò premesso, le pretese avversarie, fondate esclusivamente sulla richiesta di risarcimento danni, quantificati nella a dir poco esorbitante somma di € 200.000.00 devono essere integralmente respinte in quanto inammissibili.

Sull'infondatezza delle domande per mancata presentazione di reclamo ex art. 14 comma 4 All A Delibera 347/18CONS.

Nonostante controparte avanzi pretese unicamente risarcitorie e, dunque, inammissibili, per mero tuziorismo difensivo è d'uopo evidenziare come Codesta Autorità adita non potrebbe neppure astrattamente – dato che non sono richiesti – riconoscere indennizzi in favore del Sig. XXX stante l'assenza di reclami tempestivamente inoltrati all'operatore. Sul punto basti riportare l'art. 14 comma 4 All. A Delibera 347/18/CONS che statuisce che "Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto

a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte." Per tale ragione l'Autorità adita non potrebbe, anche qualora fossero richiesti, riconoscere gli indennizzi previsti dalle normative Agcom.

Sull'assenza di responsabilità in capo a TIM.

Nonostante l'assorbimento delle considerazioni appena svolte, che renderebbero superflua ogni ulteriore difesa, si precisa che alcuna responsabilità potrà essere imputata a Telecom in merito alle variazioni d'intestazione dell'utenza mobile. Infatti tutte le variazioni contrattuali relative alla titolarità della SIM sono state espletate in piena aderenza e nel rispetto delle normative vigenti e previa ricezione di idonea documentazione. Anche alla luce di quanto sopra esposto, TIM contesta integralmente le domande avanzate ex adverso e ribadisce la correttezza del proprio operato".

3. Motivazione della decisione

Sul rito e nel merito.

La richiesta di risarcimento del danno subito per la variazione di intestazione dell'utenza mobile XXX, avanzata dal sig. XXX, non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento e non è pertanto proponibile.

Si rileva, infatti, che la suddetta domanda non può costituire oggetto del presente giudicato, in quanto sono da rigettarsi le richieste che esulano dal contenuto vincolato della pronuncia di definizione come definito dall'art. 20, comma 4, dell'allegato alla delibera 203/18/CONS e s.m.i.

Anche a voler interpretare, alla luce del principio del favor utentis, la domanda di risarcimento come domanda di indennizzo per la perdita di disponibilità dell'utenza mobile, la richiesta formulata dalla parte istante non può comunque trovare accoglimento per le seguenti motivazioni.

Il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione allegata a sostegno della propria posizione e non ha contestato le affermazioni di Tim né attraverso una propria memoria né una nota di replica, previste dal procedimento e rammentate nella lettera di avvio del procedimento inviata da questo Ufficio.

Pertanto, oltre alla genericità e indeterminatezza dell'istanza, la mancanza di un corredo probatorio, che avrebbe potuto essere fornito a supporto e chiarimento delle pretese, impedisce all'organo scrivente di poter quantificare un eventuale indennizzo.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati, il rigetto dell'istanza presentata dal sig. XXX.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Torino, 16 settembre 2022

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lilli